



# *Ministero della Salute*

## **Ordinanza del Ministro della Salute**

### ***Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla Malattia da Virus Ebola (MVE)***

**Visti** gli articoli 32 e 117, commi 1, 2, lettera q), e 3, nonché l'art. 118 della Costituzione;

**Visto** l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**Visto** il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58<sup>a</sup> Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

**Visto** l'art. 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**Vista** la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio;

**Visto** il regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE;

**Visti** gli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

**Visto** l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Servizio sanitario nazionale e di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie;

**Visto** l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che riserva allo Stato le funzioni amministrative in materia di profilassi internazionale;

**Visto** il Decreto interministeriale del Ministro della salute, delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'economie e delle finanze del 3 aprile 2017 in materia di aeroporti sanitari;

**Vista** la circolare prot. n. 3721 del Dipartimento di prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della salute del 18 maggio 2026, « Epidemia di Malattia da Virus Bundibugyo –BVD- (Orthoebolavirus bundibugyoense) nella Repubblica Democratica del Congo - RDC – Attivazione della sorveglianza sanitaria al personale, sanitario e non, impiegato in attività di cooperazione/supporto sanitario o logistico presso organizzazioni governative, non governative, e cooperanti, che erogano servizi di tipo sanitario, assistenziale e logistico, impiegati nelle zone del Paese interessate dal focolaio. », pubblicata sul portale internet istituzionale;

**Considerato** che il 16 maggio 2026, il Direttore Generale dell'OMS, dopo aver consultato gli Stati parte in cui è noto che l'evento è attualmente in corso, ha stabilito che la malattia Ebola causata dal virus Bundibugyo nella RDC e in Uganda costituisce un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (PHEIC), come definita dalle disposizioni del Regolamento Sanitario Internazionale (RSI);

**Visto** il parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta straordinaria del 27 maggio 2026 e le relazioni del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive "L. Spallanzani" I.R.C.C.S., parte integrante del citato parere, che sottolineano l'importanza di avviare una sorveglianza sanitaria nei soggetti che abbiano soggiornato in aree a rischio;

**Considerato** che la Bundibugyo virus disease (BVD) appartiene agli orthoebolavirus, che la trasmissione interumana avviene mediante contatto diretto con sangue, fluidi biologici, materiali contaminati e cadaveri, che la malattia presenta elevata gravità clinica e che il rischio di diffusione aumenta nelle fasi avanzate della sintomatologia e nella gestione di pazienti, fluidi biologici e salme.

**Considerato** che i pareri degli Organi tecnici citati insistono sul fatto che le conoscenze disponibili sono limitate e derivano soprattutto dall'esperienza relativa ad altri orthoebolavirus, sorge l'esigenza di applicare il principio di precauzione e, pertanto la necessità di adottare misure temporanee e rafforzate, senza poter attendere un consolidamento completo delle evidenze scientifiche.

**Considerato** che entrambi i pareri degli Organi tecnici citati affermano che non esistono evidenze di contagiosità significativa prima della comparsa dei sintomi; la trasmissione richiede contatto diretto con fluidi biologici di soggetti sintomatici e che le principali autorità internazionali (WHO, CDC, ECDC, UKHSA) condividono tale posizione;

**Considerato** che, allo stato delle conoscenze scientifiche disponibili, la gestione della Bundibugyo virus disease richiede prevalentemente misure di isolamento, monitoraggio clinico-specialistico, biosicurezza e prevenzione della trasmissione, non risultando disponibili evidenze consolidate circa l'esistenza di trattamenti terapeutici idonei ad escludere rapidamente il rischio di diffusione del contagio che, allo stato delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili, non risultano autorizzati vaccini né terapie antivirali specifiche per la malattia da virus Bundibugyo e che la gestione clinica dei casi si basa prevalentemente su terapia di supporto, rigorosa applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni e percorsi assistenziali dedicati;

**Considerato** che appare opportuno e proporzionato prevedere regimi di sorveglianza e prevenzione distinti in relazione a individui sintomatici e asintomatici;

**Vista** la Circolare del Ministero della salute avente ad oggetto: “Malattia da Virus Ebola (MVE) causata dal virus Bundibugyo (Bundibugyo virus disease - BVD; Orthoebolavirus bundibugyoense) - Indicazioni operative per l’attuazione dell’Ordinanza del Ministro della salute “Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla Malattia da Virus Ebola (MVE)” del 29 maggio 2026 in materia di autosegnalazione, sorveglianza sanitaria, stratificazione del rischio e gestione dei casi, dei contatti di caso e dei soggetti in arrivo dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda” del 29 maggio 2026, che definisce le misure specifiche di sorveglianza sanitaria da adottare, distinte per casi sintomatici e asintomatici e i criteri di valutazione medici ed epidemiologici del rischio;

**Considerato** che, allo stato attuale, nel Paese, l’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” IRCCS dispone delle strutture e dei posti letto idonei alla gestione di pazienti affetti da patogeni biologici di classe di rischio 4;

**Considerato** il rischio di importazione di casi nel territorio nazionale mediante traffico aereo e marittimo internazionale proveniente da aree interessate dalla diffusione del virus;

**Ritenuta**, pertanto, la necessità di adottare specifiche misure contingibili e urgenti di sorveglianza sanitaria e trattamento dei casi asintomatici e sintomatici;

## **Emana la seguente ordinanza**

### **Art. 1.**

(Ambito di applicazione)

In considerazione del focolaio in corso causato dal virus Bundibugyo (BVD), le misure stabilite dalla presente ordinanza si applicano a chiunque provenga direttamente o indirettamente, dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda o che sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale.

### **Art. 2.**

(Obbligo di dichiarazione e comunicazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 che, con qualunque mezzo di trasporto, fanno ingresso nel territorio nazionale sono tenuti a effettuare, immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'ingresso, un'apposita dichiarazione firmata, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, secondo il modello allegato alla presente ordinanza (allegato 1), al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale di residenza o domicilio.
2. Le Regioni e le Province autonome provvedono ad inviare ai seguenti indirizzi e-mail **dip.prevenzione@sanita.it** e **sgr.dgprev@sanita.it**, entro 24 ore, il riferimento e-mail a cui devono essere inviate le dichiarazioni di cui al comma 1, dandone altresì massima diffusione pubblica sui rispettivi canali e mezzi di comunicazione istituzionale.
3. È altrimenti possibile recarsi direttamente presso il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale di residenza o domicilio per consegnare la dichiarazione.

### **Art. 3**

(Obblighi dei vettori aerei, degli armatori marittimi, dei gestori aeroportuali e delle autorità di sistema portuale)

1. I vettori aerei e gli armatori marittimi che accedono al territorio nazionale avvisano, anche in lingua inglese, i rispettivi passeggeri che le persone che provengono, direttamente o indirettamente, dalle aree indicate all'articolo-1 e accedono al territorio nazionale sono

soggette alla disciplina stabilita dalla presente ordinanza e devono compilare e sottoscrivere il modulo all'allegato 1.

2. I vettori aerei e gli armatori marittimi, provenienti dalle aree indicate all'articolo 1, con destinazione nel territorio nazionale, sia mediante collegamenti diretti sia tramite scali intermedi, assicurano che a tutti i passeggeri in ingresso nel territorio dello Stato sia distribuito l'apposito modulo allegato al presente provvedimento, da compilarsi prima dell'accesso nel territorio nazionale.

3. I moduli debitamente compilati sono acquisiti dal personale del vettore aereo o dell'esercente il trasporto marittimo e trasmessi, tramite il gestore aeroportuale ovvero l'autorità portuale competente, alle Autorità sanitarie territorialmente competenti, e in particolare agli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute e alle Aziende sanitarie locali. Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 2.

4. Qualora un passeggero manifesti sintomi compatibili con una possibile infezione da Bundibugyo virus disease (BVD), il medesimo è immediatamente separato dal resto dei passeggeri e, una volta giunto a terra, è collocato in isolamento temporaneo presso locali specificamente individuati dai gestori aeroportuali e dalle autorità di sistema portuale a tale finalità destinati ed è sottoposto senza indugio a valutazione sanitaria da parte del personale competente degli Uffici USMAF e delle Aziende sanitarie locali, che adotta le ulteriori misure sanitarie e precauzionali ritenute necessarie.

#### **Art. 4**

(Ricovero e trasporto sanitario protetto)

1. La presa in carico e la gestione sanitaria dei pazienti di cui al comma 4 dell'articolo 3 della presente ordinanza sono effettuate nel rispetto delle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute applicabili alla specifica situazione epidemiologica.

2. Il personale incaricato dell'assistenza, della permanenza nei locali destinati all'isolamento temporaneo e dell'eventuale trasferimento dei pazienti verso i centri autorizzati alla diagnosi e al trattamento deve impiegare i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla normativa vigente e dai protocolli sanitari applicabili.

3. Concluso il trasporto del paziente, il mezzo impiegato e i materiali utilizzati sono sottoposti alle operazioni di sanificazione biologica previste dalla normativa vigente e dai protocolli sanitari applicabili.

### **Art. 5**

(Definizione delle specifiche misure per sintomatici e asintomatici e criteri medici ed epidemiologici di valutazione del rischio)

1. Le specifiche misure da adottare, distinte per asintomatici e sintomatici, e i criteri di valutazione medici ed epidemiologici del rischio sono descritti nella Circolare del Ministero della salute avente ad oggetto: *“Malattia da Virus Ebola (MVE) causata dal virus Bundibugyo (Bundibugyo virus disease - BVD; Orthoebolavirus bundibugyoense) - Indicazioni operative per l’attuazione dell’Ordinanza del Ministro della salute “Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla Malattia da Virus Ebola (MVE)” del 29 maggio 2026 in materia di auto segnalazione, sorveglianza sanitaria, stratificazione del rischio e gestione dei casi, dei contatti di caso e dei soggetti in arrivo dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda” del 29 maggio 2026, che è allegata alla presente ordinanza (Allegato 2) e il cui contenuto ne costituisce parte integrante.*

2. Nei casi di rischio basso, come definito dalla Circolare di cui al comma 1, è disposto l’automonitoraggio quotidiano dei sintomi, inclusa la misurazione della temperatura corporea fino al 21° giorno con almeno un contatto di verifica da parte del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio. Nei casi di rischio moderato, come definito dalla Circolare di cui al comma 1, è disposta la sorveglianza sanitaria attiva, con monitoraggio giornaliero da parte del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio fino al ventunesimo giorno, nonché l’obbligo per il soggetto di comunicare preventivamente eventuali spostamenti fuori dalla Regione o Provincia autonoma di permanenza. Nei casi di rischio alto, come definito dalla Circolare di cui al comma 1, è disposta la quarantena, unitamente alla sorveglianza sanitaria attiva e al monitoraggio giornaliero fino al ventunesimo giorno dall’ultima esposizione o dall’uscita dall’area di specifica attenzione.

3. Il livello massimo di misura si applica ai soggetti con esposizione ad alto rischio, come definito dalla Circolare di cui al comma 1, indipendentemente dall'area di provenienza, nonché ai soggetti sintomatici classificabili come persona da valutare, caso probabile o caso confermato. In tali ipotesi, è attivato il percorso sanitario in biocontenimento, secondo le procedure nazionali e i pazienti sono inviati presso l'Ospedale nazionale di riferimento INMI "Lazzaro Spallanzani" di Roma.

4. Le misure di cui al presente articolo sono applicate secondo criteri di proporzionalità, gradualità e massima precauzione, e possono essere rimodulate dall'autorità sanitaria competente in relazione all'evoluzione del quadro epidemiologico e alle evidenze scientifiche disponibili.

#### **Art.6**

(Dati personali, ambito territoriale di efficacia e durata)

1. I dati personali raccolti nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente ordinanza sono trattati dall'Autorità sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica ai sensi dell'art. 9, paragrafo,2 del Regolamento UE 2016/679 nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali ivi incluse quelle relative al segreto professionale.

2. La presente ordinanza è integrata dagli allegati 1 e 2 che ne costituiscono parte integrante ed è tradotta in inglese, spagnolo e francese.

3. La presente ordinanza si estende a tutto il territorio nazionale e resta efficace per 120 giorni a decorrere dalla data odierna.

*La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

Roma, 29 maggio 2026

IL MINISTRO

Orazio Schillaci

*Ministero della Salute***MALATTIA DA Malattia da Virus Bundibugyo – Bundibugyo virus disease (BVD)**

**Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.**

**Declaration in lieu of an affidavit made pursuant to Article 47 of Presidential Decree No. 445 of 28 December 2000**

**I soggetti provenienti da aree interessate da trasmissione attiva di MVE sono tenuti a comunicare il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente entro 24 ore dall'arrivo.**

**Individuals coming from areas affected by active transmission of MVE are required to notify the competent local Department of Prevention of their entry into the national territory within 24 hours of arrival.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara quanto segue:

The undersigned \_\_\_\_\_, aware of the criminal penalties provided for by Article 76 of Presidential Decree no. 445/2000 in the event of false statements, pursuant to and for the purposes of Article 47 of Presidential Decree no. 445/2000, hereby declares as follows:

Cognome / Surname: \_\_\_\_\_

Nome / Name: \_\_\_\_\_

Genere / Gender: \_\_\_\_\_

Data di nascita / Date of birth: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Contatti del viaggiatore / Traveller's contacts:

(hotel, gruppo/group, telefono/mobile, indirizzo/address, e-mail)

<b>ORIGINE GEOGRAFICA/GEOGRAPHICAL ORIGIN</b>	
Paese di residenza/Country of residence	
Proveniente da (Specificare tutto l'itinerario di viaggio) /Traveling from (Please specify the full travel itinerary)	
Data di arrivo in Italia/ Date of arrival in Italy	___/___/___
Mezzi di trasporto utilizzati fino al domicilio in Italia / Means of transport used to reach the place of residence in Italy	
Indirizzo nei 21 giorni successivi all'arrivo/full address for the 21 days following the arrival	

Data di compilazione / Date of completion: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Si allega fotocopia documento di identità/ A copy of a valid identity document is attached.

Si acconsente al trattamento dei dati personali di cui alla presente/ use of personal data and rights of the declarant

FIRMA/SIGNATURE

---

#### **USO DEI DATI PERSONALI E DIRITTI DEL DICHIARANTE/USE OF PERSONAL DATA AND RIGHTS OF THE DECLARANT**

Tutte le specifiche riguardo all'uso dei dati personali e ai diritti del dichiarante sono indicate nella nota "Informativa privacy" pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016"

All details regarding the use of personal data and the rights of the declarant are provided in the "Privacy Notice" published on the institutional website under the section "Privacy Notice pursuant to EU Regulation 679/2016."

#### ***CASO A – Dichiarazione raccolta dalle Autorità Sanitarie di Frontiera / CASE A – Declaration collected by Border Health Authorities***

##### 1. Titolare del trattamento / Data Controller

Ministero della Salute – Ufficio di sanità marittima e aerea di frontiera (USMAF)-Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e dell'Emergenza Sanitaria, Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma. Contatti DPO: [rpdsanita.it](mailto:rpdsanita.it) / Ministry of Health – Offices of Maritime, Air and Border Health (USMAF) -Department for Prevention, Research and Health Emergency, Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Rome. DPO contact: [rpdsanita.it](mailto:rpdsanita.it)

Vedi informativa sul trattamento dei dati personali allegato A1.

#### ***CASO B – Dichiarazione raccolta dal Dipartimento di Prevenzione -Regione competente / CASE B – Declaration collected by the competent Prevention Department -Region***

##### 1. Titolare del trattamento / Data Controller

La Regione o l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente che riceve la presente dichiarazione. I riferimenti del Titolare e del relativo DPO sono indicati nell'informativa specifica pubblicata sul sito istituzionale dell'ente competente. / The competent Region or Local Health Authority (ASL) receiving this declaration. The Data Controller's details and the relevant DPO contacts are provided in the specific privacy notice published on the institutional website of the competent authority.

L'informativa per il trattamento dei dati personali sarà fornita dalle regioni/dipartimenti prevenzione.

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 Reg. UE 679/2016 – GDPR)**

Le seguenti informazioni si applicano in funzione dell'autorità che raccoglie la presente dichiarazione.

**CASO A – Dichiarazione raccolta dalle Autorità Sanitarie di Frontiera****1. Titolare del trattamento**

Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione, in persona del Direttore Generale esercente le funzioni di titolare.

in viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

E-mail: [segr.dgprev@sanita.it](mailto:segr.dgprev@sanita.it)

PEC: [dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)

**2. Responsabile della protezione dei dati personali**

Il responsabile della protezione dei dati del Ministero della salute è contattabile in viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma email [rpdsanita.it](mailto:rpdsanita.it)

**2. Finalità e base giuridica**

I dati sono trattati per finalità di sorveglianza sanitaria alle frontiere, prevenzione e controllo delle malattie infettive, ai sensi dell'art. 6 e 9, par. 2, lett. i) del GDPR nonché del Regolamento sanitario internazionale (2005), Regolamento UE 2022/2371 del parlamento europeo e del consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, Dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (PHEIC) del 16 maggio 2026 dell'OMS.

**3. Categorie di dati trattati**

Dati identificativi, di contatto e dati relativi alla salute (potenziale rischio di esposizione a malattia infettiva), qualificati come dati particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR.

**4. Destinatari**

I dati potranno essere trasmessi al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente e, ove necessario, alle autorità sanitarie internazionali (es. ECDC, OMS)

**5. Conservazione**

Il titolare tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario alle finalità di cui sopra e, comunque, per un periodo non superiore a 120 giorni decorsi i quali saranno cancellati o resi definitivamente anonimi.

**6. Diritti dell'interessato**

L'interessato ha diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione (artt. 15-21 GDPR) nei limiti previsti e ove applicabili dalla legge, nonché di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Istanze: Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione

E-mail: [segr.dgprev@sanita.it](mailto:segr.dgprev@sanita.it)

PEC: [dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)

**7. Modalità di trattamento**

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal personale sanitario degli USMAF soggetto a segreto professionale, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 22 del Regolamento.

**8. Trasferimento dei dati personali extra-UE**

I dati potranno essere trasmessi alle autorità sanitarie internazionali (es. ECDC, OMS)

## INFORMATION NOTICE ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA (Art. 13 EU Reg. 679/2016 – GDPR)

The following information applies depending on the authority collecting this declaration.

### CASE A – Declaration collected by the Border Health Authorities

#### 1. Data Controller

Ministry of Health – Directorate General for Prevention, represented by the Director General acting as data controller, Viale Giorgio Ribotta 5 – 00144 Rome. E-mail: [segr.dgprev@sanita.it](mailto:segr.dgprev@sanita.it) – PEC: [dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)

#### 2. Data Protection Officer (DPO)

The Data Protection Officer of the Ministry of Health can be contacted at Viale Giorgio Ribotta 5 – 00144 Rome – e-mail: [rpd@sanita.it](mailto:rpd@sanita.it)

#### 3. Purpose and legal basis

Data are processed for the purpose of health surveillance at borders, prevention and control of infectious diseases, pursuant to Arts. 6 and 9(2)(i) GDPR, as well as the International Health Regulations (2005), EU Regulation 2022/2371 of the European Parliament and of the Council on serious cross-border threats to health, and the Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) declared by the WHO on 16 May 2026.

#### 4. Categories of data processed

Identification and contact data, and health-related data (potential risk of exposure to infectious disease), classified as special categories of data pursuant to Art. 9 GDPR.

#### 5. Recipients

Data may be transmitted to the competent local Prevention Department (ASL) and, where necessary, to international health authorities (e.g. ECDC, WHO).

#### 6. Retention period

The data controller processes personal data for the time strictly necessary for the above purposes and, in any case, for a period not exceeding 120 days, after which they will be deleted or rendered permanently anonymous.

#### 7. Rights of the data subject

The data subject has the right of access, rectification, erasure, restriction of processing and objection (Arts. 15–21 GDPR), within the limits provided and where applicable by law, as well as the right to lodge a complaint with the Italian Data Protection Authority ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)). Requests: Ministry of Health – Directorate General for Prevention. E-mail: [segr.dgprev@sanita.it](mailto:segr.dgprev@sanita.it) – PEC: [dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)

#### 8. Processing modalities

Personal data are processed by the healthcare staff of the USMAF (Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera), bound by professional secrecy, using electronic and paper-based means, through operations of collection, recording, organisation, storage, consultation, extraction, use, communication, erasure and destruction of data. No automated decision-making process as referred to in Art. 22 of the Regulation is envisaged.

#### 9. Transfer of personal data outside the EU

Data may be transmitted to international health authorities (e.g. ECDC, WHO).

### CASE B – Declaration collected by the competent Prevention Department / Region

The data controller is the competent Region or Local Health Authority (ASL) receiving this declaration. The Data Controller's details and the relevant DPO contacts are indicated in the specific privacy notice published on the institutional website of the competent authority.



# Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE  
SANITARIE**

**Ufficio 3 – Emergenze Sanitarie**

**DIREZIONE GENERALE DELLE EMERGENZE SANITARIE**

**Ufficio 2 – Prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili**

**Ufficio 5 – Cooperazione internazionale per la gestione delle emergenze sanitarie**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE**

**Ufficio 2 – Coordinamento tecnico ed adempimenti amministrativo contabili degli USMAF-SASN**

**A**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

[presidente@pec.governo.it](mailto:presidente@pec.governo.it)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E  
LE AUTONOMIE

[affariregionali@pec.governo.it](mailto:affariregionali@pec.governo.it)

Dipartimento della salute umana, della salute  
animale e dell'ecosistema (One Health), e dei  
rapporti internazionali  
SEDE

Ufficio 3 DGSA - Sanità animale, direzione  
operativa del Centro nazionale di lotta ed  
emergenza contro le malattie animali e Sistema  
I&R

SEDE

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità  
Marittima, Aerea e di Frontiera  
LORO SEDI

Commissione salute della Conferenza delle  
Regioni

[Conferenza@pec.regioni.it](mailto:Conferenza@pec.regioni.it)

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario  
e Speciale

LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome  
Trento e Bolzano

LORO SEDI

Coordinamento Interregionale della Prevenzione  
[coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it](mailto:coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it)

[Area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:Area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

[Area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:Area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

Protezione Civile

[Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it](mailto:Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it)

[protezionecivile@pec.governo.it](mailto:protezionecivile@pec.governo.it)

Ministero Economia e Finanze

[mef@pec.mef.gov.it](mailto:mef@pec.mef.gov.it)

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

[mailto:gabinetto@pec.mise.gov.it](mailto:mailto:gabinetto@pec.mise.gov.it)

[gabinetto@pec.mimit.gov.it](mailto:gabinetto@pec.mimit.gov.it)

Ministero Infrastrutture e

Trasporti

[ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it](mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it)

[segreteria.ministro@pec.mit.gov.it](mailto:segreteria.ministro@pec.mit.gov.it)

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali

[segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it](mailto:segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it)

[gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it](mailto:gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it)

Ministero della Cultura

[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Ministero del Turismo

[ufficiodigabinetto.turismo@pec.it](mailto:ufficiodigabinetto.turismo@pec.it)

Ministero degli Affari Esteri e della  
Cooperazione Internazionale

[gabinetto.ministro@cert.esteri.it](mailto:gabinetto.ministro@cert.esteri.it)

[ministero.affariesteri@cert.esteri.it](mailto:ministero.affariesteri@cert.esteri.it)

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della  
Sanità Militare

[stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)

[stato\\_maggiore\\_difesa@postacert.difesa.it](mailto:stato_maggiore_difesa@postacert.difesa.it)

Ministero dell'Università e della Ricerca

[uffgabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

[mur@postacert.istruzione.it](mailto:mur@postacert.istruzione.it)

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
[uffgabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

Ministero dell'Interno  
[gabinetto.ministro@pec.interno.it](mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it)  
[gabinetto.mininterno@pec.interno.it](mailto:gabinetto.mininterno@pec.interno.it)

Ministero della Giustizia  
[capo.gabinetto@giustiziacert.it](mailto:capo.gabinetto@giustiziacert.it)

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale dei Detenuti e del  
Trattamento  
Ministero Della Giustizia  
[prot.dgdt.dap@giustiziacert.it](mailto:prot.dgdt.dap@giustiziacert.it)  
[gabinetto.ministro@giustiziacert.it](mailto:gabinetto.ministro@giustiziacert.it)

Ministero dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste  
[ministro@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:ministro@pec.politicheagricole.gov.it)  
[masaf@pec.masaf.gov.it](mailto:masaf@pec.masaf.gov.it)

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica  
[segreteria.ministro@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.ministro@pec.minambiente.it)  
[mase@pec.mase.gov.it](mailto:mase@pec.mase.gov.it)

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)  
[anci@pec.anci.it](mailto:anci@pec.anci.it)

Federazione Nazionale Ordine dei Medici  
Chirurghi e degli Odontoiatri  
[segreteria@pec.fnomceo.it](mailto:segreteria@pec.fnomceo.it)

FNOPI Federazione Nazionale Ordini  
Professioni Infermieristiche  
[federazione@cert.fnopi.it](mailto:federazione@cert.fnopi.it)

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini  
della Professione di Ostetrica  
[presidenza@pec.fnopo.it](mailto:presidenza@pec.fnopo.it)

FNOVI Federazione Nazionale Ordini Veterinari  
Italiani  
[info@fnovi.it](mailto:info@fnovi.it)

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani  
[posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it)

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle  
Professioni Sanitarie Tecniche, della  
Riabilitazione e della Prevenzione  
[federazione@pec.tsrn.org](mailto:federazione@pec.tsrn.org)

Istituti Zooprofilattici Sperimentali

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario  
Ospedale Luigi Sacco  
[protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it](mailto:protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it)

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS  
[srm20400@pec.carabinieri.it](mailto:srm20400@pec.carabinieri.it)

COMANDO GENERALE CORPO DELLE  
CAPITANERIE DI PORTO CENTRALE  
OPERATIVA  
[cgcp@pec.mit.gov.it](mailto:cgcp@pec.mit.gov.it)

ENAC  
[protocollo@pec.enac.gov.it](mailto:protocollo@pec.enac.gov.it)

Direzione Sanità Rete Ferroviaria Italiana Gruppo FS  
italiane  
[segreteriaads@rfi.it](mailto:segreteriaads@rfi.it)

Istituto Superiore di Sanità  
[protocollo.centrale@pec.iss.it](mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it)

Centro nazionale Sangue (CNS)  
[cns@iss.i](mailto:cns@iss.i)  
Centro Nazionale Trapianti (CNT)  
[cnt@iss.it](mailto:cnt@iss.it)

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive –  
IRCCS “Lazzaro Spallanzani”  
[direzionegenerale@pec.inmi.it](mailto:direzionegenerale@pec.inmi.it)

Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)  
[protocollo@pec.aifa.gov.it](mailto:protocollo@pec.aifa.gov.it)  
[presidenza@pec.aifa.gov.it](mailto:presidenza@pec.aifa.gov.it)

Istituto Nazionale delle Assicurazioni contro fli  
Infortuni sul Lavoro (INAIL)  
[direttoregenerale@inail.it](mailto:direttoregenerale@inail.it)  
[presidenza@inail.it](mailto:presidenza@inail.it)

CROCE ROSSA ITALIANA  
REPARTO NAZIONALE DI SANITA' PUBBLICA  
[sg@cert.cri.it](mailto:sg@cert.cri.it)

CORPO ITALIANO DI SOCCORSO  
DELL'ORDINE DI MALTA  
[operazionielogistica@cisom.org](mailto:operazionielogistica@cisom.org)

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)  
[fondazionecirm@pec.it](mailto:fondazionecirm@pec.it)

Istituto Nazionale per la promozione della salute  
delle popolazioni migranti e per il contrasto delle  
malattie della povertà (INMP)  
[inmp@pec.inmp.it](mailto:inmp@pec.inmp.it)

Federazione delle Società Medico-Scientifiche  
Italiane (FISM)  
[fism.pec@legalmail.it](mailto:fism.pec@legalmail.it)

Direzione Generale Programmazione Sanitaria  
DGPROGS SEDE

Ordine Nazionale dei Biologi  
[protocollo@peconb.it](mailto:protocollo@peconb.it)

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali  
AGENAS  
[agenas@pec.agenas.it](mailto:agenas@pec.agenas.it)

Federazione Nazionale degli Ordini dei  
CHIMICI e dei FISICI  
[segreteria@pec.chimici.it](mailto:segreteria@pec.chimici.it)

Dipartimento per le Politiche della Famiglia  
ROMA  
[segredipfamiglia@pec.governo.it](mailto:segredipfamiglia@pec.governo.it)

Dipartimento per le Politiche in favore delle  
persone con disabilità ROMA  
[ufficio.disabilita@pec.governo.it](mailto:ufficio.disabilita@pec.governo.it)

Uff. Voli di Stato  
[ufficiovoli@governo.it](mailto:ufficiovoli@governo.it)  
[ufficiovoli@mailbox.governo.it](mailto:ufficiovoli@mailbox.governo.it)

Dipartimento della Protezione Civile  
salaoperativa@protezionecivile.it  
[protezionecivile@pec.governo.it](mailto:protezionecivile@pec.governo.it)

MINISTERO INTERNO  
Gabinetto  
[gabinetto.ministro@interno.it](mailto:gabinetto.ministro@interno.it)  
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Dip. Vigili del fuoco, Soccorso pubblico e Difesa  
civile  
uff.gabinetto@vigilfuoco.it  
segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it

Dip. Pubblica sicurezza

centrosituazioni@poliziadistato.it  
dipps001.0230@pecps.interno.it

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
[unita.crisi@esteri.it](mailto:unita.crisi@esteri.it)  
[segr.unita-crisi@cert.esteri.it](mailto:segr.unita-crisi@cert.esteri.it)

STATO MAGGIORE AERONAUTICA MILITARE  
Sala situazioni  
aerosquadraregione1@ aeronautica.difesa.it  
[aerosquadraregione1.s2v.sit@ aeronautica.difesa.it](mailto:aerosquadraregione1.s2v.sit@ aeronautica.difesa.it)  
[aerosquadraregione1@postacert.difesa.it](mailto:aerosquadraregione1@postacert.difesa.it)

DIREZIONE SANITA' RETE FERROVIARIA  
ITALIANA – GRUPPO FS ITALIANE  
[segreteriaads@rfi.it](mailto:segreteriaads@rfi.it)

PREFETTURE DI DESTINAZIONE

Roma  
telex.pref\_roma@interno.it      protocollo.prefrm@p  
ec.interno.it  
telex.prefrm@pec.interno.it

Milano  
[prefettura.milano@interno.it](mailto:prefettura.milano@interno.it)  
protocollo.prefmi@pec.interno.it

cc Ufficio di Gabinetto  
SEDE

**OGGETTO: Malattia da Virus Ebola (MVE) causata dal virus Bundibugyo (Bundibugyo virus disease - BVD; Orthoebolavirus bundibugyoense) - Indicazioni operative per l'attuazione dell'Ordinanza del Ministro della salute "Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla Malattia da Virus Ebola (MVE)" del 29 maggio 2026 in materia di autosegnalazione, sorveglianza sanitaria, stratificazione del rischio e gestione dei casi, dei contatti di caso e dei soggetti in arrivo dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda.**

## 1. Premessa

Facendo seguito alla Circolare dello scrivente Ministero prot. n. 3721 del 18/05/2026 e all' Ordinanza del Ministro della salute "Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla Malattia da Virus Ebola (MVE)" del 29 maggio 2026 (Allegato A), considerato l'attuale quadro epidemiologico internazionale relativo alla malattia da virus Ebola (MVE), causata dalla specie Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, e per il quale è stata dichiarata, il 16 maggio 2026, dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), un'emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC), come definito dal Regolamento Sanitario Internazionale 2005 -RSI- (International Health Regulations IHR), al fine di garantire uniformità delle procedure operative sul territorio nazionale, si rappresenta quanto segue.

Pur considerando il basso rischio di infezione da MVE sul territorio nazionale, il Ministro della salute nel principio di massima precauzione ha emanato la suddetta Ordinanza.

Questa Circolare fornisce alle Regioni e Province autonome, ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali e agli altri Enti competenti, le indicazioni operative per la valutazione, la stratificazione del rischio, l'informazione sanitaria e l'eventuale monitoraggio e le attività di sanità pubblica nei confronti dei viaggiatori, cittadini italiani e stranieri, in rientro nel territorio nazionale dai Paesi interessati dal focolaio di malattia da virus Bundibugyo nei 21 giorni precedenti l'arrivo in Italia, come individuati e aggiornati dal Ministero della salute sulla base dell'evoluzione epidemiologica e delle indicazioni delle autorità sanitarie internazionali.

## 1. Ambito di applicazione

Le misure della presente Circolare si applicano a chiunque faccia ingresso nel territorio nazionale, indipendentemente dalla nazionalità, provenendo, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica Democratica del Congo o dall'Uganda, ovvero sia stato nei medesimi Paesi nei 21 giorni precedenti l'ingresso in Italia, secondo quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro della salute "Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla Malattia da Virus Ebola (MVE)" del 29 maggio 2026.

Ai fini delle presenti indicazioni, sono considerati, allo stato attuale, come Paesi interessati dal focolaio di malattia da virus Bundibugyo/Ebola:

- Repubblica Democratica del Congo
- Uganda

Per "**area specifica di attenzione**" si intende un'area geografica nella quale sia documentata o ritenuta possibile una trasmissione del virus, ovvero un'area per la quale, in ragione del rischio epidemiologico, della mobilità della popolazione o di altre valutazioni di sanità pubblica, sia indicata una valutazione rafforzata dei viaggiatori nei 21 giorni successivi all'uscita dall'area.

Le aree di specifica attenzione individuate sono disponibili al link <https://www.ecdc.europa.eu/en/ebola-virus-disease-outbreak-democratic-republic-congo-and-uganda>

L'elenco dei Paesi e delle aree specifiche di attenzione potrà essere aggiornato dal Ministero della salute sulla base dell'evoluzione epidemiologica e delle indicazioni rese disponibili da OMS, ECDC e altre autorità sanitarie internazionali competenti.

## 2. Obbligo di autosegnalazione

**TEMPISTICA: entro 24 ore dall'ingresso nel territorio nazionale**

In attuazione dell'articolo 2 dell'Ordinanza del Ministro della salute "Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla Malattia da Virus Ebola (MVE)" del 29 maggio 2026, i soggetti di cui all'articolo 1 della suddetta Ordinanza sono tenuti a inviare al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale di residenza/domicilio, entro 24 ore dall'ingresso nel territorio nazionale, apposita dichiarazione firmata sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello allegato all'Ordinanza medesima.

La dichiarazione deve essere trasmessa anche in assenza di sintomi.

Le Regioni e le Province autonome provvedono a comunicare al Ministero della salute, agli indirizzi [dip.prevenzione@sanita.it](mailto:dip.prevenzione@sanita.it) e [segr.dgprev@sanita.it](mailto:segr.dgprev@sanita.it), entro 24 ore dalla pubblicazione dell'Ordinanza, il riferimento e-mail a cui devono essere inviate le comunicazioni di cui al presente paragrafo, dandone altresì massima evidenza sui rispettivi canali di comunicazione istituzionale.

Nel rispetto dell'art. 6 della già citata ordinanza, i dati personali raccolti nell'ambito delle attività descritte sono trattati dall'Autorità sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica ai sensi degli artt. 6 e 9, paragrafo 2 lettera i, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali ivi incluse quelle relative al segreto professionale.

L'obbligo di autosegnalazione introdotto con la citata ordinanza sostituisce e supera le indicazioni diramate tramite la Circolare prot. num. 0003721-18/05/2026-DPRES-MDS-P.

### **3. Ruolo degli USMAF-SASN, dei vettori e dei gestori dei Punti di ingresso**

Ove il soggetto venga individuato presso un Punto di ingresso internazionale, gli USMAF-SASN assicurano l'informazione sanitaria e, per quanto di competenza, il raccordo con il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente per il luogo di destinazione o permanenza del viaggiatore.

I vettori aerei e gli armatori che accedono al territorio nazionale assicurano, secondo quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro della salute, adeguata informazione ai passeggeri provenienti, direttamente o indirettamente, dalle aree di cui sopra e curano, per quanto di competenza, la raccolta e la consegna della dichiarazione sanitaria alle Autorità sanitarie competenti.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, quale il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), così come recepito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, la raccolta della suddetta documentazione dovrà avvenire con modalità idonee (ad esempio plico in busta chiusa) a garantire la riservatezza delle informazioni contenute e ad evitare accessi non autorizzati o divulgazioni indebite e la consegna alla sola autorità sanitaria destinataria.

Qualora durante il volo il passeggero in ingresso in Italia da Paese con focolaio attivo di Malattia da Virus Bundibugyo (così come qualunque passeggero o membro dell'equipaggio che sia stato in uno dei suddetti Paesi negli ultimi 21 giorni) presenti uno o più sintomi, lo stesso segnalerà immediatamente la circostanza al personale di volo.

L'aereo potrà atterrare solo presso gli aeroporti sanitari identificati ai sensi del Decreto Interministeriale del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 aprile 2017.

### **4. Valutazione e gestione di sanità pubblica**

#### **4.1 Valutazione iniziale del viaggiatore**

**Il Dipartimento di Prevenzione effettua la valutazione entro 24 ore dalla segnalazione (anche mediante contatto telefonico, videochiamata o altro mezzo idoneo) secondo l'organizzazione locale e regionale.**

La raccolta di informazioni durante l'indagine epidemiologica dovrà includere:

- Dati identificativi, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica

- Domicilio o luogo di permanenza in Italia e relativo recapito
- Data di ingresso nel territorio nazionale
- Paese o Paesi visitati e relative aree visitate nei 21 giorni precedenti con indicazione delle date di ingresso e uscita,
- eventuali esposizioni in ambito sanitario/assistenziale (comprese esposizioni professionali, es in laboratorio), durante celebrazioni funerarie, in ambiente familiare, lavorativo, sessuali o in ambito zoonotico (contatti con animali, carcasse, fluidi, urine o feci di animali) esposizione ambientale (transito in grotte o miniere) consumo di carne di animali selvatici (bushmeat);
- se siano stati utilizzati dispositivi di protezione individuale adeguati in caso di attività sanitarie, laboratoristiche, assistenziali o funerarie, e se la struttura in cui il soggetto ha operato abbia attivato le appropriate misure di prevenzione e controllo delle infezioni (*Infection Prevention-Control -IPC*);
- Se il viaggiatore ha riferito situazioni con potenziale esposizione non riconosciuta;
- Presenza o assenza di sintomi compatibili con malattia da virus Ebola;
- Se il viaggiatore prevede spostamenti fuori dalla giurisdizione sanitaria durante il periodo di osservazione.

#### **4.2. Educazione sanitaria dei viaggiatori**

Tutti i viaggiatori soggetti ad autosegnalazione devono ricevere informazioni chiare, comprensibili e, ove necessario, multilingue, su:

- Segni e sintomi della malattia da virus Ebola
- Modalità di automonitoraggio e misurazione della temperatura corporea
- Necessità di autoisolarsi immediatamente in caso di sintomi
- Necessità di non recarsi autonomamente in pronto soccorso, ambulatori o studi medici senza preventiva comunicazione all'autorità sanitaria
- Numeri e recapiti da contattare in caso di sintomi o dubbi
- Modalità per identificare una stanza idonea all'isolamento temporaneo, preferibilmente con bagno dedicato
- Obbligo di comunicare preventivamente eventuali spostamenti fuori dal territorio di competenza durante il periodo di osservazione

#### **4.3 Valutazione del rischio**

##### **4.3.1 Provenienza geografica**

###### **A. Aree di specifica attenzione**

###### **B. Aree non di specifica attenzione**

Ai fini delle presenti indicazioni, sono considerati, allo stato attuale, Paesi interessati dal focolaio di malattia da virus Bundibugyo/Ebola:

- Repubblica Democratica del Congo;
- Uganda.

Si intende per “**area di specifica attenzione**” la provincia che include la zona sanitaria affetta, ovvero nella quale sia documentata o ritenuta possibile una trasmissione del virus, o un’area per la quale, in ragione del rischio epidemiologico, della mobilità della popolazione o di altre valutazioni di sanità pubblica, sia indicata una valutazione rafforzata dei viaggiatori nei 21 giorni successivi all’uscita, come evidenziato nella pagina dedicata dell’ECDC (<https://www.ecdc.europa.eu/en/ebola-virus-disease-outbreak-democratic-republic-congo-and-uganda>) includendo nella definizione anche le città con casi importati.

#### **4.3.2 Esposizione**

##### **Esposizioni ad alto rischio**

Deve essere considerata a rischio elevato la persona che soddisfa il criterio epidemiologico e almeno una delle seguenti condizioni:

- Contatto ravvicinato ( $\leq 1$  metro) senza adeguati DPI con caso probabile/confermato sintomatico (tosse, vomito, sanguinamento, diarrea)
- Rapporto sessuale non protetto con un caso fino a tre mesi dalla guarigione
- Contatto diretto con materiale contaminato da liquidi biologici di un caso probabile o confermato
- Esposizione percutanea (es. puntura d'ago) o mucosale a liquidi biologici, tessuti o campioni di laboratorio di un caso probabile o confermato
- Partecipazione a riti funebri con esposizione diretta a resti umani in o provenienti da aree colpite, senza adeguati DPI
- Contatto diretto con pipistrelli, roditori o primati non umani vivi o morti da aree colpite, oppure contatto con carne di animali selvatici.

##### **Esposizione non ad alto rischio**

Esposizioni potenziali che non rientrano nella definizione di esposizione ad alto rischio come ad esempio: contatto casuale o condivisione di spazi confinati con una persona febbrile, autonoma e in grado di deambulare (ad esempio sala di attesa, mezzo pubblico o privato di trasporto incluso il mezzo aereo fuori dalla zona di vicinanza definita, contatti brevi in transito, nei porti o occasionali, ufficio, reception, albergo, persone che condividono ampi spazi all'aperto senza interazioni prolungate, operatori sanitari e altro personale che utilizzano DPI adeguati per tutta la durata dell'esposizione)

#### 4.4 Classificazione e gestione dei viaggiatori asintomatici (Flow Chart A, Percorso del viaggiatore asintomatico in rientro dalla Repubblica Democratica del Congo (RDC) e dall'Uganda - Allegato)

La classificazione deve essere graduata in base alla presenza in aree specifiche di attenzione e all'eventuale rilevazione di situazioni con potenziale esposizione.

	No esposizione	Esposizione non ad alto rischio	Esposizione ad alto rischio
Area non di specifica attenzione	Rischio complessivo molto basso	Rischio complessivo basso	Rischio complessivo molto alto
Area di specifica di attenzione	Rischio complessivo moderato	Rischio complessivo alto	Rischio complessivo molto alto

##### **4.4.1 Viaggiatore a rischio complessivo molto basso**

Rientrano in questa categoria i viaggiatori asintomatici che **non sono** stati in un'area specifica di attenzione nei 21 giorni precedenti e che **non riferiscono** una o più situazioni con potenziale esposizione.

##### **Gestione:**

- educazione sanitaria
- consegna alla persona interessata dei riferimenti ASL sempre raggiungibili in caso di comparsa dei sintomi nei 21 giorni dall'uscita del Paese affetto.

##### **4.4.2 Viaggiatore a rischio complessivo basso**

Rientrano in questa categoria i viaggiatori asintomatici che **non sono** stati in un'area specifica di attenzione nei 21 giorni precedenti, ma che **riferiscono** una o più esposizioni non ad alto rischio e/o.

##### **Gestione:**

- educazione sanitaria
- consegna alla persona interessata dei riferimenti ASL sempre raggiungibili in caso di comparsa dei sintomi nei 21 giorni dall'uscita del Paese affetto
- prescrizione di automonitoraggio quotidiano dei sintomi compatibili, inclusa la misurazione della temperatura corporea, fino al 21° giorno compreso, dall'uscita dell'ultima area specifica di attenzione visitata
- almeno un contatto di verifica da parte del Dipartimento di Prevenzione dopo la valutazione iniziale

##### **4.4.3 Viaggiatore a rischio complessivo moderato**

Rientrano in questa categoria i viaggiatori asintomatici che **sono** stati in un'area specifica di attenzione nei 21 giorni precedenti ma che **non riferiscono** nessuna potenziale esposizione a rischio.

##### **Gestione:**

- educazione sanitaria
- consegna alla persona interessata dei riferimenti ASL sempre raggiungibili in caso di comparsa dei sintomi nei 21 giorni dall'uscita del Paese affetto
- sorveglianza attiva inclusa la misurazione della temperatura corporea

- monitoraggio regolare giornaliero da parte del Dipartimento di Prevenzione fino al 21° giorno compreso dall'uscita dell'ultima area specifica di attenzione o dall'ultima esposizione, se successiva
- obbligo da parte del soggetto di comunicare preventivamente al Dipartimento di Prevenzione eventuali spostamenti fuori dalla Regione o Provincia autonoma di permanenza, non vigendo restrizioni automatiche degli spostamenti, salvo diversa valutazione dell'autorità sanitaria competente
- comunicazione da parte della ASL/Regione di provenienza alla Regione e alla Asl di competenza per il luogo di spostamento e successivo soggiorno, le date e le modalità di spostamento, il luogo di soggiorno nonché provvedere all'invio dell'indagine epidemiologica e della scheda di valutazione iniziale del soggetto
- presa in carico del soggetto ed eventuale rivalutazione dello stesso da parte del Dipartimento di prevenzione della Regione/PA di nuovo soggiorno all'arrivo presso il territorio di competenza.

#### **4.4.4 Viaggiatore a rischio complessivo alto**

Rientrano in questa categoria i viaggiatori asintomatici che sono stati in un'area specifica di attenzione nei 21 giorni precedenti e che riferiscono un'esposizione non ad alto rischio.

#### **Gestione**

- valutazione iniziale classificazione del rischio
- educazione sanitaria (Vedi educazione sanitaria dei viaggiatori)
- consegna alla persona interessata dei riferimenti Asl sempre raggiungibili in caso di comparsa dei sintomi nei 21 giorni dall'uscita del Paese affetto
- quarantena
- monitoraggio regolare giornaliero da parte del Dipartimento di Prevenzione fino al 21° giorno compreso dall'uscita dell'ultima area specifica di attenzione o dall'ultima esposizione, se successiva

#### **4.4.5 Viaggiatore a rischio complessivo molto alto**

Rientrano in questa categoria i viaggiatori asintomatici che **riferiscono** una esposizione ad alto rischio, indipendentemente dall'area di esposizione. Per questi viaggiatori deve essere attivato il trasporto in biocontenimento vedi paragrafo 9.

### **5. Viaggiatori con esposizione ad alto rischio e/o persone sintomatiche durante la sorveglianza (Flow Chart B, “Soggetti sintomatici, classificazione dei casi di Malattia da Virus Ebola (MVE) e percorso diagnostico” Allegato)**

#### **5.1 Definizione di caso**

La presente definizione ha lo scopo di classificare i casi di malattia da virus Ebola a fini epidemiologici. Si basa su criteri clinici, epidemiologici, di laboratorio e di esposizione ad alto rischio, consentendo di identificare le persone da sottoporre ad accertamento per MVE e di distinguere i casi probabili dai casi confermati ai fini della notifica epidemiologica nell'UE/SEE.

La definizione si applica ai casi associati al focolaio di MVE in corso causato dal virus Bundibugyo (BDBV) nella Repubblica Democratica del Congo (RDC).

**Tabella 1 — Criteri per la definizione di caso**

Criterio	Descrizione
Criterio epidemiologico	Nei 21 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi: soggiorno in un'area interessata dal focolaio; OPPURE contatto con un caso probabile o confermato di MVE.
Criterio clinico	Nel contesto del focolaio BDBV in corso nella RDC, qualsiasi persona che presenti o abbia presentato prima del decesso: febbre $\geq 38,6^{\circ}\text{C}$ E almeno uno tra: cefalea intensa, vomito, diarrea, dolore addominale, manifestazioni emorragiche inspiegabili, insufficienza multiorgano. OPPURE una persona deceduta improvvisamente e senza causa apparente.
Criterio di laboratorio	Almeno uno dei seguenti: rilevazione di acido nucleico del BDBV in un campione clinico, con conferma mediante sequenziamento o un secondo test; isolamento di BDBV da campione clinico. La conferma diagnostica è di competenza esclusiva del Laboratorio Nazionale di Riferimento (INMI «Lazzaro Spallanzani», Roma — h24).

**Tabella 2 — Stratificazione del rischio dell'esposizione**

Livello rischio	Descrizione esposizione
Basso rischio	Contatti casuali con un paziente febbrile, autonomo, in grado di deambulare. Esempi: condividere una sala di attesa o un mezzo pubblico di trasporto; lavorare in una reception.
Alto rischio	Persona che soddisfa il criterio epidemiologico e almeno una delle seguenti condizioni: contatto ravvicinato (entro un metro) senza adeguati DPI con caso probabile/confermato sintomatico (tosse, vomito, sanguinamento, diarrea); contatto sessuale non protetto fino a 3 mesi dalla guarigione; contatto diretto con materiale contaminato da liquidi biologici; esposizione percutanea o mucosale a liquidi biologici/tessuti/campioni; riti funebri con esposizione a resti umani da aree colpite senza DPI; contatto con pipistrelli/roditori/primati non umani da aree colpite o bushmeat.

**Tabella 3 — Classificazione dei casi**

Categoria	Criteri di classificazione	Note operative
Persona da Valutare (PdV) — caso sospetto	Criterio clinico E epidemiologico. OPPURE esposizione ad alto rischio con $\geq 1$ sintomo (inclusa febbre di qualsiasi grado).	Avviare immediatamente accertamento diagnostico. Notifica al Ministero della Salute e al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente. Isolamento precauzionale in attesa dell'esito.
Caso probabile	Criterio clinico E criteri di esposizione ad alto rischio.	Gestione come caso confermato in attesa di conferma di laboratorio. Non oggetto di notifica obbligatoria europea.
Caso confermato	Criteri di laboratorio soddisfatti (indipendentemente dal quadro clinico o epidemiologico).	Trasferimento in alto biocontenimento presso centro nazionale di riferimento (INMI Spallanzani).

## 6. Gestione dei sintomi durante il volo

**OBBLIGO: In caso di sintomi a bordo, l'aereo deve atterrare esclusivamente presso l'Aeroporto Sanitario di Fiumicino**

Qualora durante il volo il passeggero in ingresso in Italia da Paese con focolaio attivo di Malattia da Virus Bundibugyo (così come qualunque passeggero o membro dell'equipaggio che abbia soggiornato in uno dei suddetti Paesi negli ultimi 21 giorni) presenti uno o più sintomi, il passeggero segnalerà immediatamente la circostanza al personale di volo, e l'aereo potrà atterrare solo presso l'aeroporto

sanitario di Fiumicino, ove verranno attuate le procedure previste per tali casi dalle rispettive ordinanze emesse dall'USMAF-SASN competente.

Si raccomanda alle compagnie aeree di segnalare tempestivamente agli Uffici USMAF, tramite le modalità consuete, in ossequio alla Circolare ENAC del 21.09.2012, EAL-10A, eventuali situazioni che possono far ipotizzare un sospetto di malattia infettiva a bordo dell'aeromobile. Si ricorda, altresì, che in questi casi, vige l'obbligo di coordinarsi con i suddetti Uffici per la raccolta e la consegna dei *Passenger Locator Form* (PLF) di tutti i passeggeri, onde consentire la tracciabilità dei contatti in caso di necessità sanitaria.

## **7. Gestione dei viaggiatori sintomatici**

Il viaggio o la provenienza da un Paese interessato non costituiscono da soli criterio sufficiente per classificare una persona come caso sospetto. La decisione deve basarsi su una valutazione integrata del quadro clinico, della storia di viaggio, delle aree visitate e delle esposizioni riferite.

Se un viaggiatore sviluppa sintomi entro 21 giorni dall'uscita da un Paese o area interessata, deve:

- Autoisolarsi immediatamente
- Evitare contatti con conviventi e terzi
- Non recarsi autonomamente presso strutture sanitarie
- Contattare immediatamente il Dipartimento di Prevenzione, il numero unico di emergenza 112/118 o altro recapito indicato dall'autorità sanitaria
- Riferire viaggio, data di rientro, aree visitate ed esposizioni

Se necessario, il caso potrà essere riesaminato per verificare nuovamente se la persona soddisfi i criteri previsti dalla definizione di caso e debba quindi essere classificata come persona da valutare, caso probabile o caso confermato.

## **8. Identificazione delle strutture di malattie infettive di riferimento Regionali**

Le Regioni e le Province Autonome, entro due giorni dalla pubblicazione della presente Circolare, comunicano al Ministero della salute ([dip.prevenzione@sanita.it](mailto:dip.prevenzione@sanita.it)) i riferimenti delle strutture regionali di malattie infettive individuate quali centri di supporto specialistico per la valutazione clinico-epidemiologica dei soggetti che sviluppino sintomi durante il periodo di automonitoraggio, sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario, nonché i nominativi dei referenti infettivologi reperibili.

Tali strutture assicurano attività di consulenza specialistica e supporto ai Dipartimenti di Prevenzione e ai servizi sanitari territoriali, ai fini dell'inquadramento clinico, epidemiologico e del risk assessment del caso, anche mediante rivalutazione condivisa delle esposizioni riferite e del quadro sintomatologico.

L'identificazione della struttura di riferimento regionale non comporta automaticamente l'attivazione del percorso di alto isolamento o del trasporto in biocontenimento, che dovranno essere disposti esclusivamente nei casi in cui, a seguito della valutazione clinico-epidemiologica complessiva, il soggetto soddisfi i criteri individuati dalla presente circolare.

Nei casi dubbi o che richiedano ulteriore approfondimento specialistico, le strutture regionali di riferimento e/o i Dipartimenti di Prevenzione possono avvalersi della consulenza infettivologica dell'Ospedale Nazionale di Riferimento INMI "L. Spallanzani", attiva h24 tramite centralino dedicato (06551701).

**Ospedale Nazionale di Riferimento — INMI L. Spallanzani — Centralino h24: 06551701**

## **9. Attivazione del percorso sanitario in biocontenimento**

Per le persone sintomatiche valutate come caso sospetto/probabile, deve essere attivato il trasporto in biocontenimento come previsto dalle procedure nazionali per il trasporto di pazienti in alto biocontenimento procedura del 2010 (Allegato B). I pazienti saranno inviati presso l'Ospedale Nazionale di Riferimento INMI "L. Spallanzani".

**Ospedale Nazionale di Riferimento — INMI L. Spallanzani — Centralino h24: 06551701**

## **10. Segnalazione nel sistema di sorveglianza PREMAL**

La segnalazione di un caso sospetto, probabile o confermato di Malattia da Virus Ebola richiede la compilazione della scheda Febbre Emorragica Virale sulla piattaforma PREMAL secondo la tempistica per le segnalazioni dei casi di malattie infettive che generano allerta:

- Il medico segnala all'Azienda sanitaria il caso sospetto entro dodici ore
- La competente struttura sanitaria dell'Azienda sanitaria, individuata da apposito atto aziendale, alimenta il sistema PREMAL entro ventiquattro ore

Compilare e aggiornare la scheda con dati anagrafici, clinici epidemiologici e di laboratorio.

Specificare nelle note della scheda la dicitura: Malattia da Virus Bundibugyo

## **11. Misure di prevenzione e protezione**

Il patogeno in oggetto è classificato nel gruppo 4 dell'allegato XLVI del titolo X del Dlgs 81/08 e s.m.i., conseguentemente tutte le fasi della presa in carico del paziente, inclusi il trasporto e la gestione ospedaliera, dovranno essere coerenti con il documento di valutazione del rischio (DVR) adottato ai sensi del Dlgs 81/08 e s.m.i.

Nei casi dubbi o che richiedano ulteriore approfondimento specialistico, le strutture regionali di riferimento e/o i Dipartimenti di Prevenzione possono avvalersi della consulenza infettivologica dell'Ospedale Nazionale di Riferimento INMI "L. Spallanzani", attiva h24 tramite centralino dedicato (06551701).

Le misure di cui alla presente circolare potranno essere rimodulate alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle evidenze scientifiche disponibili.

**Il Direttore della Direzione Generale  
della Prevenzione**  
Dott. Sergio Iavicoli



SERGIO  
IAVICOLI  
29.05.2026  
20:04:31  
GMT+02:00

**Il Capo Dipartimento della prevenzione,  
della ricerca e delle emergenze sanitarie**  
Dott.ssa Maria Rosaria Campitiello



MARIA  
ROSARIA  
CAMPITIELLO  
29.05.2026  
19:07:22  
GMT+01:00


Per Il Direttore dell'Ufficio 3 DPRES Emergenze Sanitarie  
Dott.ssa Anna Caraglia  
Dott.ssa Federica Ferraro


Il Direttore dell'Ufficio 2 DGEME Prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili  
Dott.ssa Giovanna Laurendi  
Dott. Daniele Mipatrini  
Dott.ssa Sobha Pilati

Il Direttore Ufficio 5 DGEME  
Dott. Giovanni Nicoletti  
Dott.ssa Claudia Marotta

Il Direttore Ufficio 2 DGPRES- Coordinamento tecnico ed adempimenti amministrativo contabili degli USMAF-SASN  
Dott. Giuseppe Plutino  
Dott. Roberto Falvo  
Dott.ssa Emanuela Maria Frisicale  
Ufficio 1 DGPRES  
Dott. Cristian Ferrao

**Flow Chart A — Percorso del viaggiatore asintomatico in rientro dalla Repubblica Democratica del Congo (RDC) e dall'Uganda**





**⚠ IN QUALSIASI MOMENTO — Insorgenza sintomi compatibili con MVE**  
**Autoisolamento immediato · Non recarsi in strutture sanitarie**  
**Contattare DP / 112 / 118 e struttura di malattie infettiva territoriale / INMI Spallanzani — 06 551701 h24**  
  
 Riferire viaggio, aree, esposizioni  
 → **Flow Chart B**

**21 giorni asintomatici dall'ultima esposizione o uscita dall'area → FINE SORVEGLIANZA**

**Flow Chart B —Soggetti sintomatici, classificazione dei casi di Malattia da Virus Ebola (MVE) e percorso diagnostico**

